

REGOLAMENTO (CE) N. 3671/93 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1993

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari dalla Bulgaria, dall'Ungheria e dalla Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con gli accordi in forma di scambi di lettere conclusi tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Ungheria e la Romania, dall'altra, approvati con le decisioni 93/721/CE⁽¹⁾, 93/723/CE⁽²⁾ e 93/725/CE⁽³⁾, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari a dazio ridotto per taluni vini originari di questi paesi; che l'accesso a detti contingenti è riservato ai vini in questione corredati di un attestato, rilasciato da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto, che ne certifichi la conformità con quelli contemplati dall'accordo e originari dei paesi in questione;

considerando che i contingenti devono essere aperti su base annua dal 1° gennaio al 31 dicembre;

considerando che occorre garantire, in particolare, un accesso uguale e continuo ai contingenti in questione per tutti gli interessati, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota contingentale a tutte le importazioni o reimportazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che rispondono ai requisiti prescritti fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere di aprire contingenti tariffari per rispettare i suoi obblighi interna-

zionali; che tuttavia nulla osta a che, per garantire l'efficacia della gestione comune dei contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a imputare sui volumi contingentali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che questo metodo di gestione richiede però una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione la quale deve, in particolare, poter controllare il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica del Benelux, che li rappresenta, e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il paragrafo 2, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati, originari dalla Bulgaria, dall'Ungheria e dalla Romania sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari indicati a fronte:

a) *Vini originari dalla Bulgaria:*

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	Volumi contingentali (in hl)	Dazi contingentali (in % del dazio di base)
09.7001	ex 2204 10	Vini spumanti di qualità in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	1 100	60
09.7003	ex 2204 21	Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione d'origine	247 200	60
09.7005	ex 2204 29	Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione d'origine, nonché i vini della varietà «Gamza» designati e presentati con questo nome o con il sinonimo «Kadarka»	118 000	60

⁽¹⁾ Vedi codici Taric in allegato.

⁽²⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel quadro del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale viene determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 31. 12. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 337 del 31. 12. 1993.

⁽³⁾ GU n. L 337 del 31. 12. 1993.

b) *Vini originari dall'Ungheria :*

Numero d'ordine	Codice NC (¹)	Designazione delle merci (²)	Volumi contingentali (in hl)	Dazi contingentali (in % del dazio di base)
09.7007	ex 2204 29	Vini di uve fresche	70 000	60
09.7009	ex 2204 10	Vini spumanti di qualità in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	2 700	60
09.7011	ex 2204 21	Vini di qualità, compresi i vini di qualità superiore e i vini di qualità recanti l'indicazione geografica «Tokaj» nonché i vini recanti la denominazione «Tajbor»	130 000	60

(¹) Vedi codici Taric in allegato.

(²) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel quadro del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale viene determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

c) *Vini originari dalla Romania :*

Numero d'ordine	Codice NC (¹)	Designazione delle merci (²)	Volumi contingentali (in hl)	Dazi contingentali (in % del dazio di base)
09.7013	ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	Vini di uve fresche, compresi i vini spumanti e i vini liquorosi	120 000	60

(¹) Vedi codici Taric in allegato.

(²) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel quadro del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale viene determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

2. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai vini corredati di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 conforme al regolamento (CEE) n. 3590/85. Il documento VI 1 deve recare, nella casella n. 15, una delle seguenti diciture apposta, a seconda dei casi, dall'organismo bulgaro, ungherese o rumeno :

a) contingente n. 09.7001 :

« Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino spumante di qualità ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara » ;

b) contingente n. 09.7003 :

« Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino di qualità a denominazione d'origine ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara. » ;

c) contingente n. 09.7005 :

« Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino di qualità a denominazione d'origine ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara o un vino della varietà "Gamza" designato e presentato con questo nome o con il sinonimo "Kadarka". » ;

d) contingente n. 09.7009 :

« Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino spumante di qualità ai sensi della legge vitivinicola ungherese n. 36/1970 e del regolamento d'applicazione n. 40/1977 (MEM), modificato dai regolamenti nn. 7/1990 (FM) e 23/1992 (FM). » ;

e) contingente n. 09.7011 :

« Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino di qualità, compresi il vino di qualità superiore e il vino di qualità recante l'indicazione geografica "Tokaj", nonché il vino recante la denominazione "Tajbor" ai sensi della legge vitivinicola ungherese n. 36/1970 e dei regolamenti d'applicazione n. 40/1977 (MEM), modificato dai regolamenti nn. 7/1990 (FM) e 23/1992 (FM). » .

Inoltre, i vini in questione restano soggetti al rispetto dei prezzi franco frontiera di riferimento. Il beneficio del contingente tariffario per questi vini è subordinato all'osservanza dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 (¹).

(¹) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (GU n. 154 del 25. 6. 1993, pag. 39).

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere tutte le misure amministrative reputate utili per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingente, di un quantitativo corrispondente a tale fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

La Commissione autorizza i prelievi in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato

membro interessato, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riserva appena possibile nel volume contingente.

Se i quantitativi richiesti superano il saldo disponibile del volume contingente, l'attribuzione viene effettuata proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti, fintantoché lo consente il saldo del volume contingente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per far rispettare il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-M. DEHOUSSE

ALLEGATO

Codici Taric

N. d'ordine	Codice NC	Codice Taric	N. d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.7001	ex 2204 10	2204 10 19*91 2204 10 90*91	09.7011	ex 2204 21	2204 21 25*94 2204 21 25*95 2204 21 25*99 2204 21 29*95 2204 21 29*96 2204 21 29*99 2204 21 35*11 2204 21 35*19 2204 21 35*94 2204 21 35*95 2204 21 35*96 2204 21 35*99 2204 21 39*11 2204 21 39*19 2204 21 39*94 2204 21 39*95 2204 21 39*96 2204 21 39*99 2204 21 49*19 2204 21 49*29 2204 21 49*91 2204 21 49*99 2204 21 59*19 2204 21 59*39 2204 21 59*91 2204 21 59*99 2204 21 90*10 2204 21 90*90
09.7003	ex 2204 21	2204 21 25*94 2204 21 25*95 2204 21 25*99 2204 21 29*95 2204 21 29*96 2204 21 29*99 2204 21 35*11 2204 21 35*19 2204 21 35*94 2204 21 35*95 2204 21 35*96 2204 21 35*99 2204 21 39*11 2204 21 39*19 2204 21 39*94 2204 21 39*95 2204 21 39*96 2204 21 39*99 2204 21 49*19 2204 21 49*29 2204 21 49*91 2204 21 49*99 2204 21 59*19 2204 21 59*39 2204 21 59*91 2204 21 59*99 2204 21 90*10 2204 21 90*90	09.7013	ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	2204 10 19*91 2204 10 19*99 2204 10 90*91 2204 10 90*99 2204 21 25*94 2204 21 25*95 2204 21 29*95 2204 21 29*96 2204 21 35*11 2204 21 35*19 2204 21 35*94 2204 21 35*95 2204 21 35*96 2204 21 39*11 2204 21 39*19 2204 21 39*94 2204 21 39*95 2204 21 39*96 2204 21 49*19 2204 21 49*29 2204 21 59*19 2204 21 59*39 2204 21 90*10 2204 29 25*91 2204 29 29*91 2204 29 35*91 2204 29 35*92 2204 29 35*93 2204 29 39*91 2204 29 39*92 2204 29 39*93 2204 29 49*19 2204 29 49*39 2204 29 59*19 2204 29 59*39 2204 29 90*19 2204 29 90*90
09.7005	ex 2204 29	2204 29 25 2204 29 29 2204 29 35 2204 29 39 2204 29 49*19 2204 29 49*39 2204 29 49*83 2204 29 49*90 2204 29 59*19 2204 29 59*39 2204 29 59*83 2204 29 59*90 2204 29 90*19 2204 29 90*90	09.7007	ex 2204 29	2204 29 25*91 2204 29 29*91 2204 29 35*91 2204 29 35*92 2204 29 35*93 2204 29 39*91 2204 29 39*92 2204 29 39*93 2204 29 49*19 2204 29 49*39 2204 29 59*19 2204 29 59*39 2204 29 90*19 2204 29 90*90
09.7009	ex 2204 10	2204 10 19*91 2204 10 90*91	09.7009	ex 2204 10	2204 10 19*91 2204 10 90*91